

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2**

N.100-4073/2019

**S.P. n. 185 “di Reano” tra la prog. km. 2+530 e la prog. km. 2+600
in territorio del comune di Buttigliera.**

**Regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni
al transito, per delimitazione di area di cantiere.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la Soc. TIM S.p.A. (sede di Torino), deve procedere alla realizzazione di interventi di posa impianti di telecomunicazione con percorrenza nel sottosuolo stradale della S.P. n. 185 “di Reano” dalla prog. km. 2+530 alla prog. km. 2+600 in territorio del comune di Buttigliera, intervento autorizzato dal Servizio Viabilità 1 – Ufficio Concessioni con pratica n. 30392 in data 08.03.2018;
- la SIELTE Spa a nome e per conto di TIM Spa nella persona del Responsabile del Procedimento Roberto SALVONI con nota via PEC del 05/04/2019 ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli lungo il tratto stradale della S.P. n. 185 “di Reano” dalla prog. km. 2+530 alla prog. km. 2+600 in territorio del comune di Buttigliera dal giorno 15/04/2019 al giorno 19.04.2019 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 con deviazione del transito su percorsi alternativi presenti in loco e segnalati a cura del richiedente. Il preavviso di chiusura al transito dovrà essere posizionato entro le ore 12,00 del 12.04.2019 in corrispondenza delle deviazioni stradali ;
- la ditta esecutrice i lavori per conto SIELTE Spa è IDRA Srl con sede in Via Colle di Nava 11/E – MAGLIANO ALPI (CN) con responsabile di cantiere il sig. Flavio VIGNA (cell. 338.6348650) ;
- il Direttore dei Lavori incaricato e Responsabile della Sicurezza è il sig. Adriano Francesco BOTTIN della SIELTE Spa con sede in Via Torino, 270 – TROFARELLO (TO) (cell. 335.7477949) ;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli lungo il tratto stradale della S.P. n. 185 “di Reano” dalla prog. km. 2+530 alla prog. km. 2+600 in territorio del comune di Buttigliera dal giorno 15/04/2019 al giorno 19.04.2019 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 con deviazione del transito su percorsi alternativi presenti in loco e segnalati a cura del richiedente. Il preavviso di chiusura al transito dovrà essere posizionato entro le ore 12,00 del 12.04.2019 in corrispondenza delle deviazioni stradali.

Visto l’art. 7 comma 3 e l’art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l’Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza “disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare

tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante “l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile di Zona geom. Umberto GRIFFA;

Visto l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l’adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

la regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di divieto di transito a tutti i veicoli lungo il tratto stradale della S.P. n. 185 “di Reano” dalla prog. km. 2+530 alla prog. km. 2+600 in territorio del comune di Buttigliera dal giorno 15/04/2019 al giorno 19.04.2019 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 con deviazione del transito su percorsi alternativi presenti in loco e segnalati a cura del richiedente. Il preavviso di chiusura al transito dovrà essere posizionato entro le ore 12,00 del 12.04.2019 in corrispondenza delle deviazioni stradali.

- la ditta esecutrice i lavori per conto SIELTE Spa è IDRA Srl con sede in Via Colle di Nava 11/E – MAGLIANO ALPI (CN) con responsabile di cantiere il sig. Flavio VIGNA (cell. 338.6348650) ;
- il Direttore dei Lavori incaricato e Responsabile della Sicurezza è il sig. Adriano Francesco BOTTIN della SIELTE Spa con sede in Via Torino, 270 – TROFARELLO (TO) (cell. 335.7477949).

Nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I D.M. 4 marzo 2013, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui al D.M. 22 gennaio 2019, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

I soggetti sopra indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale

eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne questo Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 11/04/2019

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2

Ing. Sabrina BERGESE

SB/ug